



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA PRESIDENZA

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	29 SET 2016
Prot. n.	12264

N.....di Prot.

Roma, 26 SET. 2016

Oggetto: Decreto n. 136/2016 sulla motivazione semplificata delle sentenze civili.

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 26/09/2016 13:31:29 - 0019489



Al Signor Presidente
del Consiglio Nazionale Forense

ROMA

Trasmetto alla S.V. per opportuna conoscenza e diffusione, il provvedimento in data 14 settembre 2016 sulla motivazione semplificata delle sentenze civili.

Trattasi di una iniziativa che si pone in linea con quella già adottata con decreto del Primo Presidente del 22 marzo 2011 e avvertita dallo stesso Legislatore in sede di riforma sia del processo civile che amministrativo.

Evidenzio che la decisione di ricorrere alla redazione della sentenza in forma semplificata è rimessa al Collegio e riguarda quei ricorsi che non risultano rilevanti ai fini dell'esercizio della funzione di nomofilachia, in quanto sono sollevate questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già consolidati, dai quali il collegio non ritenga di discostarsi, di modo che la sentenza può limitarsi a richiamare i precedenti, ovvero attengono alla soluzione di questioni semplici o prospettano motivi manifestamente fondati o infondati o non consentiti.

Il Collegio, pertanto, potrà ricorrere alla motivazione semplificata anche nei casi in cui il ricorso, per il riferimento a principi di diritto consolidati ovvero per essere i motivi fondatamente e compiutamente redatti, consentano di risolvere agevolmente la questione.

Segnalo, infine, di avere dato mandato ai Referenti per la formazione decentrata di assumere le iniziative dirette ai magistrati delle sezioni civili per approfondire le ragioni, le tecniche e la forma della motivazione "semplificata". Trattasi di momenti formativi la cui condivisione con l'esperienza degli avvocati cassazionisti ritengo sia utile ed auspicabile.

Con viva cordialità

Il Primo Presidente
Giovanni Canzio



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica.

Rilevato:

che, sulla base dei prospetti statistici dell'agosto 2016, si registra l'aumento della pendenza, la diminuzione dell'indice di ricambio e una durata media non ragionevole dei processi civili (per le sezioni ordinarie 3 anni e 5 mesi; per la sezione tributaria 5 anni e 5 mesi; per la sezione sesta 1 anno e 8 mesi), nel contesto di un numero ingente di circa 107.000 procedimenti pendenti; che tale stato di fatto mette a rischio il ruolo della Corte di legittimità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, risultando gravemente compromesse sia la durata ragionevole del processo, sia lo svolgimento della funzione nomofilattica; che, pertanto, il numero elevatissimo dei ricorsi civili ogni anno iscritti in Cassazione (n. 29.966 nel 2015; n. 19.495 al 31.8.2016) impone di adottare prassi lavorative più rapide e idonee a far fronte alla mole delle sopravvenienze e al formarsi progressivo di arretrato, nonché a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevole;

Considerato:

che le modalità di redazione dei provvedimenti possono costituire uno degli strumenti utili per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo, sia mediante la chiarezza argomentativa delle decisioni, in primo luogo di quelle a valenza nomofilattica, sia mediante la differenziazione delle tecniche motivazionali a seconda che abbiano o meno tale valenza, nonché per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti; che l'esigenza di sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali, e in genere degli atti del processo, diffusa anche negli ordinamenti sovranazionali, ha trovato espressione, oltre che nella riforma del processo civile approvata con legge n. 69 del 2009, nella riforma del processo amministrativo attuata con il d.lgs. n. 104 del 2010, nelle iniziative in corso presso il Ministero della Giustizia, che ha costituito un gruppo di lavoro con d.m. del 9 febbraio 2016, e nel protocollo firmato dalla Presidenza della Corte di Cassazione con il Consiglio Nazionale Forense il 17.12.2015; che è altresì diffusa la consapevolezza della diversa qualità del contenzioso che grava sulla Corte e dell'esistenza di una percentuale consistente, di gran lunga prevalente, di procedimenti che non richiedono un intervento nomofilattico (quelli che richiedono una pronuncia sul vizio di motivazione; quelli in cui la denuncia di vizi di legittimità si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della controversia; quelli la cui soluzione comporta l'applicazione di principi consolidati o che prospettano questioni semplici o ragioni manifestamente fondate o infondate ecc.); che risultano già avviate pratiche virtuose: - sia perseguendo la selezione dei procedimenti sulla base del valore nomofilattico, sin dal primo esame e in funzione della formazione dei ruoli di udienza, con provvedimenti organizzativi che nell'anno in corso hanno implementato il ruolo di filtro della Sezione

Sesta, la riorganizzazione degli uffici spoglio sezionali, la valorizzazione delle funzioni dei presidenti di sezione e degli assistenti di studio, la scansione del valore ponderale delle cause; - sia attraverso la pur limitata applicazione della tecnica di redazione di provvedimenti in forma semplificata (decreto presidenziale 22/3/2011);

Ritenuto:

che, per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte, tutti i provvedimenti debbono rispettare i canoni della chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione alla decisione; che, nel contempo, è indifferibile imprimere un processo di accelerazione a prassi di lavoro più snelle rispetto ai procedimenti che non attingono alla valenza dello *ius constitutionis*, innanzitutto selezionando i provvedimenti a seconda che siano o meno chiamati a svolgere tale funzione; che, rispetto alla prima finalità, i provvedimenti della Corte debbono essere improntati ai canoni di:

1. chiarezza ed essenzialità;
2. stretta funzionalità dell'*iter* argomentativo alla decisione;
3. assenza di motivazioni subordinate, di *obiter dicta* e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione;
4. puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità;

che, rispetto alla seconda finalità: a) la valenza nomofilattica del provvedimento deve essere individuata in sede di deliberazione della decisione in camera di consiglio, esplicitata in motivazione e documentata mediante indicazione specifica nello statino/dispositivo e nell'oggetto della intestazione; b) il provvedimento deve evidenziare le questioni di diritto desumibili dalle censure articolate con i motivi ed esporre il percorso argomentativo per giungere alla enunciazione del principio di diritto;

che, per tutti gli altri provvedimenti per i quali non sia stata individuata ed esplicitata la valenza nomofilattica, debbono essere adottate tecniche più snelle di redazione motivazionale, pur differenziate a seconda del grado di complessità delle questioni;

che, sulla base di tale distinzione:

1. l'esposizione dei fatti di causa deve essere estremamente concisa e funzionale solo a rendere comprensibili le ragioni della decisione, e può anzi essere totalmente assente, quando i fatti di causa emergono dalle ragioni della decisione;
2. l'esposizione dei motivi di ricorso, pur talora necessaria, deve essere omessa quando la censura possa risultare dal medesimo tenore della risposta della Corte;

Ritenuto:

che, sulla base dell'esperienza già positivamente avviata presso alcune sezioni penali, per i provvedimenti particolarmente semplici devono essere adottate tecniche di redazione della motivazione che utilizzino, con il decisivo apporto del CED, appositi moduli per specifiche questioni, processuali o di diritto sostanziale, sulle quali la giurisprudenza della Corte è consolidata (salvo che il Collegio non ritenga di discostarsi motivatamente);

che gli stessi moduli decisionali possono essere utilizzati, quali parti di motivazione, nella redazione di sentenze più complesse o di valenza nomofilattica;

che, ai fini della sperimentazione della tecnica redazionale mediante moduli, la Sesta Sezione civile, nell'articolazione delle diverse sottosezioni, deve svolgere un ruolo prioritario in considerazione della funzione ordinamentale di filtro ad essa assegnata, con il coordinato apporto delle rispettive Sezioni ordinarie;

che, costituendo la redazione dei provvedimenti giudiziari un indice di valutazione del magistrato, la capacità di sintesi anche mediante motivazione semplificata deve essere specificamente scrutinata nel rapporto informativo del Presidente di sezione (ai sensi del capo V, punto 2 Circolare CSM n. 20691 e succ. modif.);

sentiti il Presidente Aggiunto e i Presidenti delle Sezioni civili nella riunione dell'8/9/2016;

dispone

1. I Presidenti di sezione e i Presidenti dei collegi giudicanti debbono curare:
 - che in sede di deliberazione della decisione sia effettuata la valutazione in ordine al valore nomofilattico del provvedimento;
 - che la redazione dei provvedimenti sia conforme ai canoni sopra indicati e che ne sia esplicitata in motivazione e documentata, attraverso indicazione specifica nello statuto/dispositivo e nell'intestazione, la valenza nomofilattica;
 - che la tecnica redazionale prescelta sia comunque commisurata al grado di complessità delle questioni.
2. I Presidenti di sezione devono tenere conto, in sede di predisposizione del rapporto informativo relativo a ciascun magistrato, della capacità di redigere sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata.
3. I Presidenti di sezione comunicano alla Prima Presidenza, con cadenza trimestrale, il numero delle sentenze redatte dai Consiglieri della sezione in forma semplificata.

invita

1. i Presidenti di Sezione a curare la predisposizione e la diffusione di provvedimenti-tipo idonei a fungere da esempio di motivazione semplificata;
2. la Formazione decentrata ad assumere, anche nell'ambito della riconversione per i magistrati di nuova nomina destinati alle Sezioni civili della Corte, iniziative dirette alla conoscenza e all'impiego delle tecniche di motivazione semplificata;

delega

il Presidente Aggiunto, in concerto con il Presidente della Sezione Sesta e con il Direttore del CED, a curare l'avvio della fase sperimentale della tecnica redazionale mediante moduli informatici, anche con l'apporto dei Consiglieri delle Sezioni ordinarie e dell'Ufficio del Massimario.

Il presente decreto -adottato in via di urgenza ai sensi dell'art.7 bis O.G.- è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 14 settembre 2016

Il Primo Presidente
Giovanni Canzio



Depositato in Segreteria

oggi 14 SET. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. Pierluigi Esposto



Decreto n. 167/16



CONSIGLIO DI STATO

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 13-ter dell'allegato II al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016;

Sentito il Consiglio nazionale forense in data 24 novembre 2016;

Sentito l'Avvocato generale dello Stato in data 24 novembre 2016;

Sentite le associazioni degli avvocati amministrativisti in via preliminare in data 24 novembre 2016;

Viste le osservazioni del CNF in data 25 novembre 2016;

Viste le osservazioni dell'Avvocato dello Stato in data 29 novembre 2016;

Viste le osservazioni dell'UNAEP (unione nazionale avvocati enti pubblici) in data 28 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;

Viste le osservazioni dell'UNAA (unione nazionale degli avvocati amministrativisti) in data 29 novembre 2016 e in data 12 dicembre 2016;

Vista le osservazioni della SIAA (società italiana degli avvocati amministrativisti) in data 12 dicembre 2016;

Visto il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Decreta:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.

Articolo 2

(Criteri di redazione degli atti processuali di parte)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e 101 del codice del processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario:



CONSIGLIO DI STATO IL PRESIDENTE

- a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in parti specificamente rubricate (si raccomanda la ripartizione in: Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio/Motivi);
 - b) recano in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze istruttorie e processuali (es. di sospensione, interruzione, riunione);
 - c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi numerati e muniti di titolo;
 - d) evitano, se non è strettamente necessario, la riproduzione pedissequa di parti del provvedimento amministrativo o giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi di giudizio mediante "copia e incolla"; in caso di riproduzione, riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo, o con altra modalità atta ad evidenziarla e differenziarla dall'atto difensivo;
 - e) recano in modo chiaro, in calce alle conclusioni dell'atto processuale o in atto allegato evidenziato nell'indice della produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003 e altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi;
 - f) ai fini di cui all'articolo 4 e all'articolo 9 del presente decreto, recano, ove possibile, una impaginazione dell'atto che consenta di inserire la parte di atto rilevante ai fini dei limiti dimensionali in pagine distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti;
 - g) se soggetti al regime del processo amministrativo telematico, quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti;
 - h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'articolo 3, recano, dopo l'intestazione e l'epigrafe, una sintesi e, ove possibile, un sommario.
2. Gli atti di intervento per ordine del giudice, le memorie, le repliche, indicano il numero di ruolo del processo a cui si riferiscono, e recano in modo chiaro e separato gli argomenti giuridici, nonché, in appositi e distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali e le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi. Le memorie uniche relative a più ricorsi e impugnazioni contro atti plurimi recano distintamente le questioni comuni e le questioni specifiche relative ai singoli ricorsi o impugnazioni

* DELE **SEGRETARIO GENERALE**

2

M. Tosello





CONSIGLIO DI STATO

IL PRESIDENTE

Articolo 3

(Limiti dimensionali degli atti processuali di parte)

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, indicati di seguito per ciascun rito:
 - a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'articolo 8);
 - b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'articolo 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'articolo 8);
 - c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due.
2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'articolo 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b).
3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'articolo 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b).



CONSIGLIO DI STATO

IL PRESIDENTE

Articolo 4

(Esclusioni dai limiti dimensionali)

1. Dai limiti di cui all'articolo 3, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:
- l'epigrafe dell'atto;
 - l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
 - l'individuazione dell'atto impugnato;
 - il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'articolo 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
 - l'indice dei motivi e delle questioni;
 - le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall'articolo 6;
 - le conclusioni dell'atto;
 - le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'articolo 52, d.lgs. n. 196/2003;
 - la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
 - l'indice degli allegati;
 - le procure a rappresentare le parti in giudizio;
 - le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

Articolo 5

(Deroghe ai limiti dimensionali)

1. Con il decreto di cui all'articolo 6 possono essere autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo, a caratteri 50.000 (corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'articolo 8), e 100.000 (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per gli atti indicati all'articolo 3, comma 1, e rispettivamente nei riti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) e a caratteri 16.000 (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di cui all'articolo 8) e 30.000 (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'articolo 8), per gli atti indicati all'articolo 3, commi 2 e 3, e rispettivamente nei riti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b), qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche



CONSIGLIO DI STATO

IL PRESIDENTE

economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni di euro nel rito appalti, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui al presente articolo nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna delle opere di cui all'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 6 può essere consentito un numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i presupposti di cui al medesimo comma 1 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

Articolo 6

(Procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali)

1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5 è effettuata dal Presidente, rispettivamente, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a ciò delegato.

2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in calce allo schema di ricorso, istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto è automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante.

3. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta nei limiti di cui all'articolo 5 comma 1.



CONSIGLIO DI STATO

IL PRESIDENTE

4. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso.

5. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono, nel relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale.

6. Analoga istanza può essere formulata da una parte diversa dal ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in calce allo schema di atto processuale, su cui si provvede con il procedimento del presente comma. In tal caso il decreto favorevole, ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria di costituzione; gli atti difensivi successivi alla memoria di costituzione, di tutte le parti, seguono il medesimo regime dimensionale nel relativo grado di giudizio.

Articolo 7

(Autorizzazione successiva del superamento dei limiti dimensionali)

1. In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.

Articolo 8

(Specifiche tecniche)

1. Ai fini delle disposizioni precedenti:

a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi;
b) fermo restando il numero massimo di caratteri, gli atti sono ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). Non sono consentite note a piè di pagina.

2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra



CONSIGLIO DI STATO

IL PRESIDENTE

indicate, e resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di cui al comma 1.

Articolo 9

(Disciplina transitoria)

1. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10

(Monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 4, dell'allegato II al codice del processo amministrativo, il presente decreto sarà aggiornato periodicamente in relazione agli esiti del monitoraggio disposto dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. In prima applicazione, l'aggiornamento del presente decreto sarà comunque disposto entro un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22/12/2016

Alessandro Pajno
Alessandro Pajno



Il Presidente del Consiglio di Stato

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0019912 - 22-12-2016 - USCITA



cds 000098892100

Ai Presidenti delle sezioni
giurisdizionali e consultive del
Consiglio di Stato

Al Presidente del C.G.A.R.S.

Ai Presidenti dei T.a.r. e loro sezioni
staccate

Ai magistrati del Consiglio di Stato

Ai magistrati del C.G.A.R.S.

Ai magistrati dei T.a.r.

Cari Colleghi,

l'art. 3, comma 2, c.p.a., stabilisce che il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Il principio di chiarezza e sinteticità è stato declinato in termini quantitativi, per gli atti di parte, dapprima per il solo rito appalti (con il d.l. n. 90/2014) e successivamente per tutti i riti del processo amministrativo (con la legge n. 197/2016, di conversione del d.l. n. 168/2016, che ha introdotto l'art. 13-ter nelle disposizioni di attuazione del c.p.a.).

Con il decreto n. 40/2015 sono stati fissati limiti dimensionali agli atti processuali di parte nel rito dei pubblici appalti.

Con un nuovo decreto, in corso di pubblicazione, i limiti dimensionali vengono estesi agli atti processuali in tutti i riti davanti al giudice amministrativo.

In questo quadro, anche gli atti del giudice devono essere chiari e sintetici. Del resto il codice del processo amministrativo prevede un vero e proprio obbligo di chiarezza e sinteticità non solo per le parti, ma anche per il giudice.

Inoltre, l'imminente avvio del processo amministrativo telematico porterà con sé, oltre a indubbi vantaggi, anche un nuovo modo di lavorare, con la lettura a video degli atti processuali, il che rende ancor più necessario che essi siano chiari e sintetici.

A questi fini l'Ufficio studi, nel corso del prossimo anno, predisporrà un *vademecum* destinato ai magistrati amministrativi, contenente utili suggerimenti di tecnica redazionale volti ad accrescere la chiarezza e la sinteticità dei provvedimenti giudiziari.

Nell'immediato, in parallelo con l'indicazione dei nuovi limiti dimensionali previsti per gli atti di parte, Vi pregherei di seguire alcune regole anche per i nostri provvedimenti. In particolare – con esclusione dell'intestazione e del dispositivo – tutti i provvedimenti non dovrebbero superare le venti pagine e comunque non dovrebbero eccedere, anche nei casi di particolare complessità, le quaranta pagine, secondo il *format* della cd. scrivania del magistrato.


Nei casi di ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, andranno osservate le istruzioni della Corte, anche in ordine ai limiti dimensionali. In questa ipotesi è particolarmente importante l'impiego di un linguaggio chiaro e semplice, considerando che l'ordinanza, com'è noto, andrà tradotta nelle lingue di lavoro della Corte.

So di chiedere a tutti, me compreso, un cambio di approccio culturale, che tuttavia credo sia indispensabile per la migliore qualità della nostra attività.

Una fatica condivisa e comune, per la quale confido nella collaborazione di tutti, con la passione e l'entusiasmo che ci ha fatto scegliere di essere giudici amministrativi.

Colgo l'occasione per porgere a tutti gli auguri di buone festività natalizie.

Alessandro Pajno





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria

Roma, il 17 dicembre 2015

La Corte di cassazione, in persona del Primo Presidente Giorgio Santacroce, e il Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente, Andrea Mascherin, nella convinzione che i tempi siano maturi per una comune presa d'atto:

- 1) delle difficoltà ingenerate nella gestione dei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione: a) dal moltiplicarsi di ricorsi, controricorsi e memorie sovradimensionati nell'esposizione di motivi ed argomentazioni, da un lato, e b) dalla riscontrata difficoltà di definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso affermata dalla giurisprudenza, dall'altro;
- 2) considerato che il sovradimensionamento degli atti difensivi di parte possa essere di ostacolo alla effettiva comprensione del loro contenuto essenziale con effetti negativi sulla chiarezza e celerità della decisione;
- 3) considerato altresì che il suddetto sovradimensionamento possa essere, almeno in parte, frutto della ragionevole preoccupazione dei difensori di non incorrere nelle censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, con la conseguente necessità che di tale principio meglio si definiscano i precisi limiti alla luce di effettivi e concreti dati normativi;
- 4) ritenuto che una significativa semplificazione possa derivare dall'adozione di un modulo redazionale dei ricorsi, che ne definisca i limiti di contenuto e ne agevoli l'immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l'eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un'automatica sanzione di tipo processuale;

stipulano la presente intesa sulle seguenti raccomandazioni:

Redazione dei ricorsi

I ricorsi dovranno essere redatti secondo il seguente:

Schema

Utilizzare fogli A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina: queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte ricorrente:

Cognome e Nome / Denominazione sociale
Data e luogo di nascita / Legale rappresentante
Luogo di residenza / Sede sociale
Codice fiscale
Dati del difensore (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)
Domicilio eletto
Dati del domiciliatario (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)

Parte intimata:

Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte ricorrente

Sentenza impugnata:

Indicare gli estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica (se notificato))

Oggetto del giudizio:

Indicare un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.

Valore della controversia.

Indicare il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato

Sintesi dei motivi:

Enunciare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso.

Svolgimento del processo

L'esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Motivi di impugnazione

In questa parte trova spazio l'esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata "sintesi dei motivi". L'esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine.

Conclusioni

In questa parte trova spazio l'indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc..

Documenti allegati

Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

NOTA FINALE:

Il ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel *Protocollo* sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Note:

- 1) Tutte le indicazioni contenute nel modulo sopra riportato, comprese quelle sulle misure dimensionali, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi e alle memorie previste dall'art. 378 cod. proc. civ. Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, all'esposizione dei relativi motivi si applica la previsione di cui al successivo punto n. 3), ultimo periodo.*
- 2) Il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge; il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo quanto in appresso indicato, è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.*
- 3) Nel caso che per la particolare complessità del caso le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell'ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4) *La eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto difensivo) che la contiene, può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.*

5) *Nei limiti dimensionali complessivi sono da intendersi come esclusi, oltre all'intestazione e all'indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell'oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni, l'elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, la procura in calce e la relazione di notificazione.*

Il principio di autosufficienza

Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento. Il sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:

- 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;
- 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del *luogo* (punto) dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce;
- 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il *tempo* (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la *fase* (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;
- 4) siano *allegati* al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

Redatto in due originali in Roma il giorno 17 dicembre 2015

Il Primo Presidente
della Corte di Cassazione
Giorgio Santacroce

Il Presidente del
Consiglio Nazionale Forense
Andrea Mascherin


Giorgio Santacroce
Primo Presidente della Corte di Cassazione

Roma 17 giugno 2013

Ministero della Giustizia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
USCITA - 17/06/2013 15:10 - 0013101

Chiar.mo Prof.
Avv. Guido Alpa
Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
via del Governo Vecchio 3
00186 ROMA

Illustre Presidente,

Le conclusioni del recentissimo convegno su "Una rinnovata collaborazione tra magistratura e avvocatura nel quadro europeo", opportunamente organizzato dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei del Consiglio d'Europa, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio Nazionale Forense, ha felicemente confortato il senso di riflessioni sulle quali vado da tempo concentrando la mia attenzione.

E' mia convinzione che non solo il dibattito che ivi si è svolto, ma la stessa ispirazione del convegno, militino a favore di una visione dell'attività giurisdizionale caratterizzata da un impegno di tutti gli operatori della giustizia ad adottare, senza attendere specifiche indicazioni del legislatore, *pratiche* capaci di sviluppare una sinergica collaborazione che renda effettivamente perseguibile una ragionevole durata del processo.

Ciò ancor più quando indicazioni legislative siano presenti e si tratti di trarne tutte le coerenti conseguenze con l'obiettivo dapprima evidenziato. Mi riferisco in particolare alla disposizione di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. a norma della quale la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

Mi sembra che un siffatto tipo di sentenza, caratterizzata da "chiarezza" e "sinteticità", presupponga necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte (ricorsi, controricorsi, memorie): e converrà con me che lo sviluppo di pratiche simili possa avere un notevole effetto anche sulla qualità della risposta alla domanda di giustizia.

In questa prospettiva si sono collocati da tempo:

- la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prevedendo tra le indicazioni pratiche relative alla forma e al contenuto del ricorso

so di cui all'art. 47 del Regolamento che «nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine (misura, quindi, ritenuta "normale"), il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto dello stesso»;

- il Consiglio di Stato, suggerendo, per i ricorsi e le memorie, che tali atti siano contenuti nel limite di 20-25 pagine, con l'invito, ove la complessità del gravame non consentisse di rispettare questo limite, a formulare, all'inizio di ogni atto, una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell'atto stesso in non più di cinquanta righe (circa due pagine).

Quest'ultime appaiono come indicazioni di un indubbio valore anche con riferimento ai ricorsi, ai controricorsi e alle memorie che riguardano il giudizio di cassazione. Per tale giudizio, tenuto conto del percorso giurisdizionale al cui termine esso si pone e della specifica funzione che il legislatore assegna al giudice di legittimità, ben potrebbe ritenersi congruo un tetto di 20 pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi, controricorsi e memorie. Nel caso ciò non fosse possibile, per l'eccezionale complessità della fattispecie, la raccomandazione potrà ritenersi ugualmente rispettata se l'atto fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relativo contenuto. Sembra, altresì, raccomandabile che ad ogni atto, quale ne sia l'estensione, sia premesso un breve sommario che guidi la lettura dell'atto stesso.

Allo stesso modo è raccomandabile che le memorie non riproducano il contenuto dei precedenti scritti difensivi, ma, limitandosi ad un breve richiamo degli stessi se necessario, sviluppino eventuali aspetti che si ritengano non posti adeguatamente in luce precedentemente, così anche da focalizzare su tali punti la presumibile discussione orale.

Vorrei richiamare la Sua attenzione sul fatto che le sopraindicate raccomandazioni non riducono, ma semmai aumentano, e in un certo senso esaltano, la "forza d'impatto" dell'impugnazione. "Sinteticità" e "chiarezza", infatti, supportano efficacemente sia la "specificità", che deve connaturare i motivi di ricorso, sia la "persuasività" delle argomentazioni chiamate a sorreggerli, consentendo una maggiore "penetrazione" della critica e sollecitando nel giudicante una "crescita dell'attenzione". Funzionale a questi obiettivi molto si presta la riduzione e concentrazione dei motivi di ricorso, il cui numero spesso si rivela una "parcellizzazione" della questione che costituisce il "cuore" della censura, mediante una ripetizione di concetti che nuoce all'assetto complessivo del ragionamento.

Vorrei altresì richiamare la Sua attenzione sul fatto che le predette raccomandazioni nemmeno si pongono in conflitto con il rispetto, da parte


del ricorso, del c.d. principio di autosufficienza, in quanto quest'ultimo esige non la completa trascrizione nel ricorso stesso dei documenti, la cui omessa e non corretta valutazione da parte del giudice di merito, sia oggetto del motivo di impugnazione, bensì solo la (ancora una volta) "sintetica" indicazione delle "porzioni" del documento o documenti in questione (eventualmente allegati al ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.) che possano illuminare l'analisi da parte del giudice di legittimità.

Sono certo che il conformarsi a simili raccomandazioni accrescerà la trasparenza dell'attività giurisdizionale e allo stesso tempo, mediante una accentuata sinteticità e chiarezza degli atti, renderà più celere il giudizio e più adeguate le decisioni.

Confido nella Sua preziosa collaborazione nella consapevolezza che solo una sinergia tra magistratura e Foro possa essere feconda di risultati ed efficace cura dei mali del processo.

Con i miei più cordiali saluti.

Il Primo Presidente
Giorgio Santacroce



Cass. civ. Sez. II, 20-10-2016, n. 21297
Ce.Li. s.r.l. c. L.G.S. e altri

CASSAZIONE

CIVILE

Ricorso
(ammissibilità ed inammissibilità)

La violazione del principio di sinteticità degli atti, se non determina di per se stessa l'inammissibilità del ricorso per cassazione, espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste si assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

Cass. civ. Sez. II, 20-10-2016, n. 21297
Ce.Li. s.r.l. c. L.G.S.

CASSAZIONE

CIVILE

Ricorso
(ammissibilità ed inammissibilità)

Il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisce principio generale del diritto processuale, la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione, pur non direttamente sanzionata, rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., poste a pena di inammissibilità.

Cass. civ. Sez. II, 20-10-2016, n. 21297 (rv. 641554)
Celuc Libri Srl c. Lucca Gulizia Stefania e altri

INGIUNZIONE

(PROCEDIMENTO

PER)

Decreto
(competenza)

ingiuntivo

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'ingiunzione - Competenza (conciliatore - Pretore - Presidente del tribunale - Capo ufficio giudiziario che ha deciso la causa) - Ricorso per cassazione - Contenuto - Dovere di chiarezza e sintesi espositiva - Mancato rispetto - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento fattispecie

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 21/12/2009)

Cass. civ. Sez. lavoro, 06-08-2014, n. 17698 (rv. 631985)
Filatura di Lenna S.p.A. c. Cagni

CASSAZIONERicorso
in genere**CIVILE**
(procedimento)

IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - In genere - Doveri processuali del ricorrente - Onere della chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento

Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui. (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 17/05/2008)

Cass. civ. Sez. I, 27-10-2016, n. 21750 (rv. 642634-01)

CASSAZIONERicorso
in genere**CIVILE**
(procedimento)

IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Esposizione sommaria dei fatti mancanza di esposizione sommaria dei fatti di causa - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie

L'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall'esposizione "sommaria" dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non il superfluo, sicché è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente, senza una sintesi riassuntiva finale, si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo particolarmente complessa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso che conteneva la trascrizione integrale di tutti gli atti di parte e dei provvedimenti del giudice, nonché, nello svolgimento del processo, la pedissequa indicazione delle attività processuali espletate in ciascuna udienza). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/10/2010)

Cass. civ. Sez. II, 04-07-2012, n. 11199

Borettaz A. c. Borettaz P. e altri

CASSAZIONERicorso
in genere**CIVILE**
(procedimento)

La particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio.

FONTI

Sito Il caso.it, 2013

Cass. civ. Sez. II, 04-07-2012, n. 11199 (rv. 623128)

Borettaz A. c. Borettaz P. e altri

CASSAZIONE

Ricorso

in

SENTENZA

Motivazione

in genere

CIVILE
(procedimento)

genere

CIVILE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - Sentenza - Contenuto - Motivazione - In genere - Giudizio di cassazione - Adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - Condizioni - Soluzione conforme a precedente orientamento della corte - Conseguente superfluità di esercizio della funzione nomofilattica - Sufficienza - Rilevanza ostativa della particolare ampiezza degli atti di parte - Esclusione

Nel giudizio di cassazione, l'adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - si giustifica ove l'impugnazione proposta non solleciti l'esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi. Né l'utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte, ove detta ampiezza - che, pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere - neppure sia proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, e si risolva in un'inutile sovrabbondanza, connotata da assemblaggi e trascrizioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del giudizio. (Cassa con rinvio, App. Torino, 31/08/2009)

Cass. civ. Sez. II, 04-07-2012, n. 11199

B.A. c. B.P.

SENTENZA

Motivazione

in genere

CIVILE

L'uso della motivazione semplificata non è precluso dall'ampiezza degli atti di parte, anche qualora questa, che pure formalmente non determina alcuna violazione di legge, non sia proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, scada nella prolissità e non favorisca la chiarezza e la ragionevole durata del processo.